



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 15.30 presso la sede sociale nel comune di Sarre si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie in merito a:

- cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell' Organo di amministrazione;
- Rimuovere l'indirizzo completo della Sede Legale dell'Associazione limitandosi alla sola indicazione del comune, ed a prevedere che l'eventuale trasferimento della Sede Sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall' Assemblea ordinaria;

richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 11.11.2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Berthod Piera.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n.15 associati i cui nomi sono riportati di seguito su n. 78 associati aventi diritto di voto:

Bancod Gioconda
Berthod Piera
Bisazza Amelia
Bonin Odetta
Bordet Rosanna
Cenacchi Marisa
Cerise Lucia
Coquillard Enrica
Dusi Luisella
Fiorenzani Elisabetta
Foy Gioachino
Grosso Luciana
Marciandi Paola
Mondet Irma
Voyat Lina

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Modifiche statutarie in merito a:

- **cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell' Organo di amministrazione;**
- **Rimuovere l'indirizzo completo della Sede Legale dell'Associazione limitandosi alla sola indicazione del comune, ed a prevedere che l'eventuale trasferimento della Sede Sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall' Assemblea ordinaria;**

richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 11.11.2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 11.11.2022 da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente informa gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti :

- Eliminare l'istituto della **cooptazione** dallo statuto e sostituire con il seguente testo: *Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti-ratificandolo nella prima Assemblea utile.*
- Eliminare l'**indirizzo** puntuale della sede dell'associazione e inserire: *L'associazione ha la sede legale nel comune di Sarre. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.*

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con voti favorevoli 15 (quindici), contrari 0 (zero) , astenuti 0 (zero) è approvato il nuovo statuto allegato al presente verbale.

Associazione DI.A.PSI APS VDA
Fraz. Ronc, 13 Chesallet
11010 Sarre

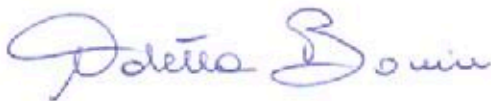
L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in data 22 aprile 2022, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

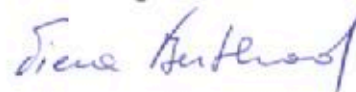
1) Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato ad AOSTA il 19 DIC 2022 al n° 1225
serie III Esatti euro
(e)



Statuto dell'associazione di promozione sociale DI.A.PSI . APS

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata DI.A.PSI. APS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (associazione di promozione sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro operante medio tempore o nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Sarre . L'eventuale trasferimento della Sede Sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 Finalità e ambito di attuazione

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di promozione sociale dei propri soci con lo scopo di promuovere le condizioni necessarie per una idonea tutela degli ammalati psichiatrici e delle loro famiglie.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Corsi psicoeducazionali per familiari e gruppi di sostegno;
- Corsi di formazione per volontari e aggiornamento permanente;
- Corsi di formazione ed educazione sanitaria per insegnanti;
- Attività di gruppo per i malati finalizzata alla risocializzazione, convivialità ed animazione;
- Conferenze informative rivolte a tutti i cittadini;
- Promuove iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di modificare l'atteggiamento generale verso la malattia ed a diffondere notizie relative alla malattia mentale ed alle problematiche connesse;
- Intrattiene rapporti di attiva collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private per ottenere un miglioramento dei Servizi e la realizzazione di Strutture di cura adeguate;
- Si pone in maniera solidale con le famiglie dei malati favorendo l'aggregazione, la discussione, l'incontro in gruppi di sostegno, fornendo la consulenza sulle problematiche dei malati, ascolto ed appoggio nei rapporti con i Servizi ed ogni altro intervento che l'Associazione ritenga possa essere di sostegno e d'aiuto;
- Facilita il recupero umano e sociale del malato e favorisce il suo reinserimento nella vita sociale.

ART.3 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni

ART. 4 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea ;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo ;
- dimettersi,

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 Volontariato e rapporti economici

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario .

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione ;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione ;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 11 membri scelti tra i soci .

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque (5) giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopta i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione ;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente ;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti ;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti .

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 12 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 Scioglimento e devoluzione dei beni

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.